

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 5 l.r. n. 32/2008 (Cause di esclusione)

- 1) Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:
- a) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel [decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#) (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel [titolo XI del libro V del codice civile](#) e nel [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
 - c) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo in relazione alle situazioni richiamate dell'[articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#) (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
 - d) coloro che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4) della [legge 23 aprile 1981, n. 154](#) (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale).
2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), salvi gli effetti dell'estinzione di cui all'[articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale](#).

Art. 6 l.r. n. 32/2008 (Incompatibilità)

Salve le incompatibilità stabilite dalla legge elettorale regionale, non possono:

- a) ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge:
1. i membri del Parlamento nazionale ed europeo e i giudici della Corte Costituzionale;
 2. i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina e designazione si riferisce;
 3. i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari e di ogni altra giurisdizione speciale;
 4. gli avvocati e procuratori dello Stato o di altri enti pubblici;
 5. gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
 6. i sindaci e gli assessori dei comuni della Lombardia con popolazione residente superiore alle 40.000 unità; i presidenti e gli assessori di provincia della Lombardia; i componenti degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla [legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26](#) (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
 7. i componenti del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 54 dello Statuto;
 8. i componenti della Commissione garante dello Statuto e Difensore regionale di cui agli articoli 59 e 61 dello Statuto;
 9. i difensori civici di provincia o di comune della Lombardia con popolazione superiore alle 40.000 unità;
 10. i presidenti e i componenti delle giunte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia (CCIAA);
 11. i direttori generali, i direttori sociali, i direttori sanitari, i direttori amministrativi delle aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere (AO) e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di quest'ultimi anche i direttori scientifici, della Lombardia;
- b) omissis

Art. 7 l.r. n. 32/2008 (Conflitto di interessi e limitazioni al cumulo di cariche)

1. *Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi o con l'ente interessato alla nomina.*
2. *Costituiscono situazioni di conflitto di interesse le seguenti:*
 - a) *dipendenti pubblici che assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;*
 - b) *chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;*
 - c) *chi ha lite pendente, a titolo personale ovvero come titolare della rappresentanza legale di un soggetto che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;*
 - d) *chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e chi può trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina e la designazione è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado.*
3. *Gli incarichi degli enti del sistema di cui agli allegati A1 e A2 dell'articolo 1 della l.r. 30/2006 non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto.*
4. *La nuova nomina o designazione è inefficace in carenza dell'accettazione espressa con le modalità ed entro il termine stabilito dal regolamento di cui all'art. 14, comunque non superiore a trenta giorni dall'avviso della nomina o designazione.*
5. *E' consentita l'attribuzione alla stessa persona di non più di due incarichi di cui alla presente legge.*

Art. 7 D. Lgs. 235/2012 (Incandidabilità alle elezioni regionali)

1. *Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:*
 - a) *coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonchè, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*
 - b) *coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);*
 - c) *coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;*
 - d) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*
 - e) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
 - f) *coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

- 2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.*
- 3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.*